

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Alessandro Vannucci, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (466) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota N°. 7755/362pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con atto del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito il Signor Marrocu Siro, Presidente e legale rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati della Villacidrese Calcio Srl, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS, per aver presentato dichiarazioni liberatorie riferite ai calciatori Dei Tommaso e Suppa Daniele non veridiche e le cui sottoscrizioni sono state contestate dai predetti tesserati, al fine della certificazione dell'avvenuto pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010; e la Villacidrese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e per il Marrocu la inibizione per mesi 4 (quattro), ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto.

Dagli atti trasmessi dalla Procura federale risulta che la Lega Italiana Calcio Professionistico, su segnalazione della Associazione Italiana Calciatori, con nota del 25.10.2010 ha segnalato alla Co.Vi.So.C. che la Villacidrese Calcio Srl, nonostante avesse trasmesso dichiarazioni liberatorie dei propri tesserati al 30.06.2010, non aveva provveduto a perfezionare l'integrale pagamento degli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 dovuti ad alcuni tesserati, nei termini fissati dalla normativa federale; la Co.Vi.So.C. con successiva nota del 2.11.2010, ha comunicato alla Procura federale di avere riscontrato che la Villacidrese Calcio Srl, pur avendo presentate le liberatorie al 30.06.2010, non aveva provveduto, entro il termine del 15 settembre 2010, al

pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2). Dalla successiva attività inquirente svolta dalla Procura federale è emerso che la Villacidrese Calcio Srl ha presentato dichiarazioni liberatorie riferite ai calciatori Dei Tommaso e Suppa Daniele le cui sottoscrizioni sono state disconosciute dagli stessi tesserati, e che il pagamento degli emolumenti riferiti alle mensilità di maggio e giugno 2010 dei calciatori Suppa Daniele e Anastasi Valerio risultano eseguiti soltanto nel mese di dicembre 2010, mentre per il calciatore Dei Tommaso, alla data del 13.12.2010, gli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010 non erano stati ancora stati corrisposti. D'altra parte il Presidente della Villacidrese Calcio Srl Marrocu Siro, in sede di audizione dell'11.02.2011, ha riconosciuto che gli emolumenti dovuti ai calciatori Dei e Anastasi sono stati effettivamente corrisposti a fine anno.

L'omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nel termine del 15.09.2010 stabilito dalla normativa federale e, in particolare, dal C.U. N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe, per le mensilità di maggio e giugno 2010, integra la violazione dell'art. 10, comma 3, del CGS.

Inoltre l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle dichiarazioni liberatorie attestanti il regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1, del CGS.

Detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Marrocu Siro, Presidente e legale rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta della Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS

Si ritiene equo, sulla base anche dei precedenti di questa Commissione, determinare la sanzione per la Società Villacidrese Calcio Srl in 1 (uno) punto di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda e per il Sig. Marrocu la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Società Villacidrese Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), e al Sig. Marrocu la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).

**(319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO QUBER, ATTILIO PAOLO GARBINI, ANGELO MOLINARI, STEFANO CARZOLA, MARCO FRIONE, GIUSEPPE SCIUMBATA, CRISTINA CAPPELLUTI, MILO CAMPAGNI, MAURO GUSBERTI, GIUSEPPE RUGGIERI, ROCCO RUSSO, ACCURSIONE SCORZA, PIERO AUSILIO e FRANCESCO MERIGGI (Fallimento Società Spezia Calcio 1906 Srl) • (nota N°. 5456/117pf09-10/AM/ma dell'11.2.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
ritenuta la necessità,  
rinvia la discussione del procedimento alla riunione del 16.6.2011, onde consentire alla Procura federale di accertare l'avvenuta notifica dell'atto di deferimento nei confronti del Sig. Giuseppe Ruggieri.

**(289) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSONE (Presidente della Società SS Bellona Srl - revoca affiliazione) • (nota N°. 4627/115pf09-10/AM/ma del 19.1.2011).**

Con provvedimento del 19.1.2011 il Procuratore federale ha deferito il Sig. Giuseppe Carusone, Presidente della Società SS Bellona Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF, avendo ricoperto, dall'11 febbraio 1993 al 16 giugno 2006, la carica sociale di Amministratore unico della Società SS Bellona Srl e aver posto in essere quanto specificato nella parte motiva alle lettere a), b), c), d), e), f).

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Carusone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,  
rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Carusone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Carusone, sanzione dell'inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 10 (dieci)];  
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;  
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;  
visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;  
visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci) a carico del Sig. Giuseppe Carusone.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

**(262) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI € 350,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE • (delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 38 del 10.12.2010).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla Società ASD Asta;  
vista la non opposizione della Procura federale;  
dichiara l'estinzione del procedimento.  
Dispone l'addebito della tassa versata, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 13, CGS.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Publicato in Roma il 28 aprile 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**